

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CONFERENZA PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG 8835226325

DISCIPLINARE DI GARA

**ARTICOLO 1
(Amministrazione committente)**

1. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Consiglio regionale - piazza Oberdan 6, 34133 Trieste – codice fiscale 80016340327 – telefono 0039/040/3771111.
2. Contatti: Servizio amministrativo, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste - tel.: 0039/040/3773896-3920 – indirizzo mail: cr.s.amm@regione.fvg.it – indirizzo pec: consiglio@certregione.fvg.it - www.consiglio.regione.fvg.it
3. Responsabile unico del procedimento: Serena Cutrano, Direttore del Servizio amministrativo.

**ARTICOLO 2
(Oggetto)**

1. Il presente documento disciplina la procedura di gara per l'affidamento della fornitura, comprensiva di installazione e messa in opera, di un sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consiliari, alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico allegati rispettivamente sub 1) e 2).

**ARTICOLO 3
(Valore presunto)**

1. Il valore dell'affidamento è stimato in complessivi Euro 390.000,00 (IVA esclusa).

**ARTICOLO 4
(Procedura e criterio di aggiudicazione)**

1. L'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito "Codice") e delle disposizioni di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" in materia di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici (di seguito "Decreto Semplificazioni"), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. L'importo a base di gara è stabilito in Euro 389.654,00 (trecentottantanovemilaseicentocinquantaquattro) al netto dell'IVA e dei costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. A pena di esclusione dalla gara, non saranno ammesse offerte economiche in aumento.
3. La procedura aperta sarà gestita telematicamente, con le modalità indicate al successivo articolo 5 del presente disciplinare.

**ARTICOLO 5
(Gestione telematica della procedura)**

1. Le fasi della procedura di gara saranno gestite mediante l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005.
2. In particolare, la procedura sarà svolta utilizzando la piattaforma digitale "eAppaltiFVG" (di seguito "Portale"), accessibile all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>, all'interno della "Cartella di gara" denominata "Fornitura sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consiliari".

3. Le istruzioni operative per il corretto inserimento telematico della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte", reperibile nell'area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla presente procedura.
4. Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile:
 - la previa registrazione al Portale;
 - il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto all'articolo 38, comma 2, del DPR 445/2000;
 - la disponibilità della dotazione hardware e software minima indicata nella homepage del Portale.
5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente per via telematica utilizzando il Portale, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti digitalmente.
6. La registrazione al Portale è gratuita e va effettuata seguendo le indicazioni contenute nella homepage del sito "Registrazione al portale per operatori economici".
7. In fase di registrazione al Portale, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
8. La registrazione al Portale deve essere effettuata da parte del legale rappresentante dell'operatore economico o del soggetto cui siano stati conferiti i necessari poteri.
9. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/ConSORZI, è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, con le cui credenziali dovrà essere effettuato l'accesso al sistema ai fini della collocazione dell'offerta.
10. A seguito della registrazione, il Portale rilascia all'operatore economico un account per l'accesso al sistema. Ogni azione effettuata all'interno del Portale si intende direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico riconducibile all'account utilizzato per l'accesso.
11. Ogni azione effettuata all'interno del Portale viene registrata e conservata a sistema e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa. Tale registrazione consente di attestare e tracciare ciascuna operazione e costituisce piena prova nei confronti degli utenti del Portale.
12. Le registrazioni di sistema sono effettuate e archiviate digitalmente, ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 82/2005 e s.i.m.
13. Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di gestione della procedura.

ARTICOLO 6 (Chiarimenti)

1. Una volta effettuata la registrazione al Portale, è possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'area "Messaggi" della "RdO", almeno dodici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro il 25/08/2021.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono

fornite almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro il 27/08/2021, mediante pubblicazione in forma anonima nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno della cartella di gara "Fornitura sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consiliari" - sezione "Allegati dell'Avviso" nonché all'indirizzo internet <http://www.consiglio.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici" - "Informazioni e atti sulla singola procedura" – "Procedure in corso" – "Sistema integrato multimediale gestione sedute consiliari 2021".

3. Non sono ammesse richieste di chiarimento inoltrate con modalità diverse rispetto a quelle indicate ai precedenti punti del presente articolo.

4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

ARTICOLO 7 (Comunicazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione al Portale l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2bis e 5 del Codice.

2. Salvo quanto disposto all'articolo 6 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione committente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale, tramite l'area "Messaggi" della "RdO".

3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area "Messaggi" viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'area "Messaggi" e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

4. Con l'accesso alla "RdO", ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi".

5. In via residuale, l'Amministrazione committente si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica associato all'utenza registrata sul Portale devono essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione committente, così come eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. L'operatore economico è altresì tenuto ad aggiornare tempestivamente i propri recapiti sul Portale; in caso di omesso aggiornamento, l'Amministrazione committente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

9. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 8
(Soggetti ammessi in forma singola e associata)

1. Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice, anche se stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del presente disciplinare.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Le consorziate designate per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
4. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare, ai sensi della Determinazione ANAC n. 3 dd. 23/04/2013:
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. "rete-soggetto"), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve essere a sua volta un'impresa retista;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. "rete-contratto"), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti e del mandato a presentare offerta, risultante dal contratto di rete; l'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve essere a sua volta un'impresa retista;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale della relativa disciplina;
 - per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune e la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI, di un consorzio ordinario costituito o di un'aggregazione di imprese di rete. In quest'ultimo caso, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualifica di mandataria e sempre che le altre imprese raggruppate non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

**ARTICOLO 9
(Requisiti di partecipazione)**

1. Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui al precedente articolo 8, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (articolo 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016);
- capacità economica e finanziaria comprovata da un fatturato medio annuo realizzato nel triennio 2018/2020 non inferiore a Euro 500.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 250.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- capacità tecnica e professionale comprovata dalla regolare esecuzione di almeno una fornitura analoga effettuata nel triennio 2018/2020 nel settore di attività oggetto dell'appalto.

2. La comprova dei suddetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice. Per quanto riguarda, in particolare, la capacità tecnica e professionale, l'esecuzione della fornitura è documentata dal certificato rilasciato dal committente, in originale o copia conforme/autentica, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione, ovvero da copia conforme all'originale del contratto e delle relative fatture emesse, debitamente quietanzate dal committente.

3. La verifica sul possesso dei requisiti sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 dd. 17/02/2016, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. Gli operatori interessati a presentare offerta dovranno, pertanto, registrarsi sul sistema AVCPASS e acquisire il PASSOE da allegare all'offerta (Busta amministrativa).

**ARTICOLO 10
(Indicazioni per soggetti che partecipano in forma associata)**

1. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, assimilato a quello di mandataria.

2. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

3. I requisiti di cui al precedente articolo 9, punto 1, primo e secondo punto elenco, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici, GEIE, aderenti al contratto di rete come esecutrici, nonché dalla rete medesima, qualora abbia soggettività giuridica, e dal consorzio.

4. I requisiti di cui al precedente articolo 9, punto 1, terzo e quarto punto elenco, devono essere posseduti da almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici, GEIE, aderenti al contratto di rete come esecutrici, nonché dalla rete medesima, qualora abbia soggettività giuridica, e dal consorzio.

5. In ogni caso, fermo restando quanto sopra, per la partecipazione di consorzi e raggruppamenti

temporanei si applicano le disposizioni previste agli articoli 47 e 48 del Codice.

**ARTICOLO 11
(Avalimento)**

1. Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente articolo 9, punto 1, terzo e quarto punto elenco, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 9, punto 1, primo e secondo punto elenco.
3. L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve compilare la sezione C del DGUE di cui al successivo articolo 15, punto 10-I, lettera a) del presente disciplinare e, per ciascuna ausiliaria, allegare alla dichiarazione medesima la seguente documentazione:
 - DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione committente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dall'ausiliaria, attestante che quest'ultima non partecipa alla procedura in proprio o come associata o consorziata, né presta avvalimento a favore di altri concorrenti alla medesima procedura;
 - contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria a favore del concorrente;
 - PASSOE dell'ausiliaria.
4. L'ausiliaria deve possedere i requisiti di cui al precedente articolo 9, punto 1, primo e secondo punto elenco, così come dichiarati nel proprio DGUE di cui al precedente punto 3, primo punto elenco, del presente articolo.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto della procedura.
6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.
9. Salvo il caso di dichiarazioni mendaci, qualora sussistano motivi obbligatori di esclusione nei confronti dell'ausiliaria o laddove quest'ultima non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione committente impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della documentazione di avvalimento elencata al precedente punto 3 del presente articolo, a condizione che la documentazione mancante sia preesistente al termine di presentazione dell'offerta e che tale preesistenza sia comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine medesimo.
11. La mancata indicazione nel contratto di avvalimento dei requisiti e delle risorse messi a disposizione

dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo.

**ARTICOLO 12
(Subappalto)**

1. In caso di subappalto si applicano le disposizioni previste all'articolo 105 del Codice, ad eccezione del limite di cui al comma 2, che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019, non trova applicazione.
2. Il concorrente che intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni o lavorazioni deve darne indicazione nell'offerta, compilando l'apposita sezione D presente nella parte II del DGUE; in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui al precedente articolo 9, punto 1, primo e secondo punto elenco, del presente disciplinare e non deve aver partecipato alla procedura in proprio o come impresa consorziata o associata.

**ARTICOLO 13
(Sopralluogo obbligatorio)**

1. I concorrenti sono obbligati a effettuare il sopralluogo dei locali di destinazione della fornitura **entro il 03 settembre 2021**, previa richiesta da inviare al Servizio amministrativo del Consiglio regionale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo consiglio@certregione.fvg.it.

**ARTICOLO 14
(Garanzie a corredo dell'offerta)**

1. Per la partecipazione alla gara, è richiesta una garanzia provvisoria di Euro 7.800,00 con efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, con le seguenti modalità:

- con bonifico o in assegni circolari, mediante accreditamento sul c/c n. 3388657 intestato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (IBAN IT12Z0200802230000003388657) ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit Spa ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria n. 7770000, precisando in entrambi i casi la causale "garanzia provvisoria gara affidamento fornitura sistema integrato multimediale aula consiliare";
- fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da impresa che risponda ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, contenente, a pena di esclusione, la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Prima di sottoscrivere la fideiussione, i concorrenti sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Consiglio regionale);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018, n. 83), contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore, attestante il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'Amministrazione committente;
- essere corredata dall'impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione committente, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario o adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

4. Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, p.5 del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

5. Per l'ammissione alla gara è richiesto, altresì, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; l'impegno può essere contenuto nelle clausole della garanzia provvisoria resa mediante fideiussione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta per microimprese, piccole e medie imprese nonché raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, è ammessa:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della suddetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la suddetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

10. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice sono ammesse nel caso di possesso dei requisiti da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

11. La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che tali documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (quali, a titolo meramente esemplificativo, intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, e simili).

13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

ARTICOLO 15

(Termine e modalità di presentazione dell'offerta)

1. Il plico elettronico contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) dovrà essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, secondo le modalità illustrate all'articolo 5 del presente disciplinare.

2. Il plico elettronico dovrà essere inserito nel Portale, **entro le ore 13.00 del giorno 6 settembre 2021.**

3. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o aggiuntive rispetto ad altre precedentemente pervenute. Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio, faranno fede l'ora e la data di inserimento del plico elettronico registrate dal Portale.

4. La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione committente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

5. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare l'incompleta e/o omessa trasmissione dell'offerta entro tale termine.

6. In caso di malfunzionamento del Portale non addebitabile al concorrente, l'Amministrazione committente si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

7. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituisce causa di esclusione. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in una "Busta" diversa da quella dedicata alla stessa.

8. L'offerta e tutti i documenti alla stessa allegati dovranno essere redatti in lingua italiana; le schede tecniche potranno essere prodotte anche in lingua inglese.

9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegare all'offerta, dovranno essere caricate sul Portale in formato PDF e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

10. A pena di esclusione, l'offerta dovrà comprendere tre buste distinte e separate, ciascuna delle quali dovrà essere predisposta secondo le indicazioni di cui ai successivi punti I, II e III.

I Busta amministrativa

La Busta amministrativa dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:

- a) dichiarazione, da redigere in conformità al modello DGUE allegato sub 3), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati all'articolo 9 del presente disciplinare;
- b) dichiarazione, da redigere in conformità al modello allegato sub 4), attestante:
 - l'impegno a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
 - l'accettazione, senza condizione e riserva alcuna, di tutte le previsioni contenute nei documenti di gara (disciplinare, capitolato d'oneri e capitolato tecnico);
- c) garanzia provvisoria per Euro 7.800,00 a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, costituita con le modalità di cui all'articolo 14 del presente disciplinare;
- d) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 8 del capitolato d'oneri, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; l'impegno può essere contenuto nelle clausole della garanzia provvisoria resa mediante fideiussione;
- e) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, punto 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 157 dd. 17/02/2016.

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi, il DGUE dovrà essere presentato da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

II Busta tecnica

La Busta tecnica dovrà contenere una descrizione complessiva del progetto, con il dettaglio delle eventuali migliorie offerte rispetto alle caratteristiche minime richieste, distinte per ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 17, punto 10-II, lettere a), b), c), d) ed e) del presente disciplinare, nonché, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:

- a) elenco degli elementi di fornitura (numerati progressivamente) e, per ciascun elemento, scheda tecnica del produttore (contraddistinta da numero progressivo corrispondente a quello dell'elemento di fornitura riportato nell'elenco), contenente la descrizione illustrativa delle caratteristiche tecniche e funzionali, con particolare riferimento alle caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico e ivi evidenziate, nonché elencazione ed illustrazione degli elementi migliorativi e di valutazione della fornitura. Gli elementi di fornitura elencati dovranno soddisfare, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico;
- b) rappresentazioni grafiche delle bancate dei consiglieri e della presidenza/giunta, così come risultanti a seguito dell'avenuta installazione delle postazioni, con evidenza delle modalità di installazione, cablaggio e copertura dei vani esistenti, nonché del posizionamento di eventuali ulteriori dispositivi funzionali alle postazioni;
- c) "scheda migliorie dei servizi complementari e accessori", da redigere in conformità al modello allegato sub 5), contenente le seguenti indicazioni:
 - durata in giorni dei lavori di installazione del sistema e relativa messa in opera in perfetto stato di funzionamento (blocco Aula), in misura migliorativa rispetto al massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'esecuzione, previsto all'articolo 2, punto 3, del capitolato d'oneri;
 - durata in mesi della garanzia sui beni oggetto di fornitura, in misura migliorativa rispetto alla durata minima di 48 mesi dalla data del certificato di verifica di conformità della fornitura, prevista all'articolo 6, punto 1, del capitolato d'oneri;

- termine entro il quale si garantisce il ripristino del corretto funzionamento del sistema a seguito di interventi per guasti o malfunzionamenti, in misura migliorativa rispetto al limite massimo di 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto o malfunzionamento, previsto all'articolo 6, punto 3, del capitolato d'oneri.

A pena di esclusione, tutti i documenti sopra elencati dovranno essere caricati sul Portale in formato PDF e sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, anche nel caso in cui non venga offerta alcuna miglioria.

III Busta economica

A pena di esclusione, la Busta economica dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:

- a) Offerta economica, da redigere in conformità al modello allegato sub 6), contenente le seguenti indicazioni:
 - costo a corpo riferito all'intera fornitura, compresa installazione e messa in opera del sistema;
 - costi della manodopera (compresi nel costo a corpo);
 - costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (compresi nel costo a corpo).
- b) Offerta economica a prezzi unitari, da redigere in conformità al modello allegato sub 7), contenente le seguenti indicazioni:
 - valore di ciascuno degli elementi elencati nel documento di cui al precedente punto II, lettera a), del presente articolo, da utilizzare ai fini di inventario da parte dell'Amministrazione committente;
 - costo complessivo riferito ai servizi complementari e accessori.

Gli importi dovranno essere espressi in cifre e in lettere, al netto dell'IVA; in caso di discordanza fra le due scritture, sarà ritenuto valido l'importo più favorevole per il Consiglio regionale.

A pena di esclusione, tutti i documenti sopra elencati dovranno essere caricati sul Portale in formato PDF e sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a documenti presentati in occasione di altra gara o per persona da nominare.

ARTICOLO 16 (Soccorso istruttorio)

1. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta, con esclusione di quelle afferenti alla documentazione contenuta nelle buste tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove la carenza consenta comunque di individuare il contenuto e il soggetto responsabile della stessa e non si tratti di una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare la preesistenza di circostanze rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, quali il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura o di documenti/elementi a corredo dell'offerta. In particolare, si precisa quanto segue:
 - il mancato possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 9 del presente disciplinare non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione del DGUE e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (quali, a titolo esemplificativo, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) o comunque necessari per la partecipazione alla gara (quali, a titolo esemplificativo, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, aventi rilevanza in fase esecutiva (quali, a titolo esemplificativo, specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria, l’Amministrazione committente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – entro in quale rendere, integrare o regolarizzare la documentazione necessaria.
 4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Amministrazione committente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
 5. L’inutile decorso dei termini di cui ai precedenti punti 3 e 4 comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura.
 6. Al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio previste all’articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà dell’Amministrazione committente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione amministrativa presentata.

ARTICOLO 17

Criteri di valutazione delle offerte

1. Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte saranno valutate su un totale di 100 punti, suddivisi come segue:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

I OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI

Il punteggio dell’offerta tecnica, per un massimo di 70 punti, sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione, e del relativo punteggio massimo attribuibile, di seguito elencati.

- a) **Qualità delle unità di conferenza e votazione elettronica – massimo 10 punti**
- b) **Funzionalità aggiuntive delle unità di conferenza e votazione elettronica – massimo 10 punti**
- c) **Qualità del sistema audio e traduzione simultanea – massimo 10 punti**
- d) **Funzioni software aggiuntive e piattaforma dei lavori d’aula – massimo 10 punti**
- e) **Architettura del progetto, espandibilità, affidabilità e tolleranza ai guasti del sistema – massimo 10 punti**

Qualora le offerte presentate siano pari o superiori a 3, si utilizzerà la seguente modalità di attribuzione dei punteggi per i criteri a), b), c) d) ed e).

Per ciascuno dei suddetti criteri a), b), c), d) ed e), la qualità dei prodotti offerti, così come risultante dalla descrizione complessiva del progetto e dalla documentazione prevista all’articolo

15, punto 10-II, lettere a) e b) del presente disciplinare, sarà valutata con il sistema del “confronto a coppie”, sulla base dei parametri indicati nella scheda allegata sub 8) al presente disciplinare.

Per ogni offerta, confrontata con ciascuna delle altre, sarà indicata da ogni commissario quella preferita e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, dove 1=nessuna preferenza; 2=preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4=preferenza media; 5=preferenza grande; 6=preferenza massima. Al termine dei confronti, sarà attribuito a ciascuna offerta un punteggio pari alla somma dei punti di preferenza assegnati dai singoli commissari; i punteggi così ottenuti saranno trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno, dove al punteggio più alto sarà assegnato il coefficiente uno e agli altri punteggi saranno assegnati punteggi proporzionali. All'offerta che avrà ottenuto il coefficiente più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto per ciascun criterio; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:

$$P = C \times PM$$

dove: P = punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo (arro

C = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo

PM= punteggio massimo attribuibile

Qualora le offerte presentate siano inferiori a tre si utilizzerà la seguente modalità di attribuzione dei punteggi per i criteri a), b), c) d) ed e).

Per ciascuno dei suddetti criteri a), b), c), d) ed e), la qualità dei prodotti offerti, così come risultante dalla descrizione complessiva del progetto e dalla documentazione prevista all'articolo 15, punto 10-II, lettere a) e b), viene attribuito discrezionalmente da ciascun commissario, sulla base dei parametri indicati nella scheda allegata sub 8) al presente disciplinare, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante:

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
<p>Ottimo <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	1,00
<p>Più che adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione più che soddisfacente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,75
<p>Adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,60
<p>Parzialmente adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,40
<p>Appena sufficiente</p>	0,20

<p><i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione appena sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio</p>	
<p>Insufficiente/Non valutabile <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione gravemente insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun criterio verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie degli altri concorrenti.

f) **Migliorie servizi complementari e accessori (garanzia, manutenzione e assistenza tecnica, blocco Aula) - massimo 20 punti**

Per le migliorie offerte, così come risultanti dalla Scheda migliorie dei servizi complementari e accessori di cui all'articolo 15, punto 10-II, lettera c) del presente disciplinare, saranno attribuiti punteggi come da seguente tabella, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 20 punti:

descrizione	unità di misura della miglioria	punti per ogni unità di miglioria offerta	punteggio massimo
Durata dei lavori di installazione del sistema e relativa messa in opera in perfetto stato di funzionamento (blocco Aula), in misura migliorativa rispetto alla durata massima prevista all'articolo 2, punto 3, del capitolato d'oneri (30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'esecuzione)	giorno in meno	0,5	4
Durata della garanzia sui beni oggetto di fornitura, in misura migliorativa rispetto alla durata minima prevista all'articolo 6, punto 1 del capitolato d'oneri (48 mesi dalla data del certificato di verifica di conformità della fornitura)	mese aggiuntivo	0,5	12
Termine di ripristino del corretto funzionamento del sistema a seguito di intervento per guasto/malfunzionamento, in misura migliorativa rispetto al termine massimo previsto all'articolo 6, punto 3, del capitolato d'oneri (24 ore lavorative dalla segnalazione del	ora lavorativa in meno	0,5	4

guasto o malfunzionamento)			
----------------------------	--	--	--

Il punteggio tecnico complessivo di ogni singolo concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei sopra elencati criteri di valutazione, senza effettuare alcuna riparametrazione finale.

II OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica, fino al massimo di 30 punti, sarà attribuito in base al **costo a corpo riferito all'intera fornitura, compresa installazione e messa in opera del sistema**, così come indicato nell'offerta economica di cui all'articolo 15, punto 10-III, lettera a), del presente disciplinare.

All'offerta che avrà indicato il costo a corpo più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto di 30 punti; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = CCm \times 30 : CC$$

dove: P = punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo;

CC = costo a corpo offerto dal concorrente i-esimo;

CCm = costo a corpo più basso offerto tra tutte le offerte economiche ammesse.

ARTICOLO 18

Modalità di svolgimento delle operazioni di gara

1. Al momento della ricezione dell'offerta il Portale invierà al concorrente, a mezzo posta elettronica certificata, una notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.
2. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno acquisite definitivamente dal Portale e conservate, in modo segreto, riservato e sicuro, sul Portale medesimo.
3. La prima seduta pubblica, si terrà in via telematica il giorno 09/09/2021 alle ore 11:00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO di qualifica" almeno 2 giorni prima della data fissata.
4. Durante la prima seduta il Seggio di gara procederà ai seguenti adempimenti:
 - verifica della ricezione dei plichi elettronici sul Portale;
 - apertura dei plichi e verifica della presenza delle tre buste distinte e separate, contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica;
 - apertura delle buste amministrative e verifica della presenza e della regolarità di tutti i documenti previsti all'articolo 15, punto 10-I, del presente disciplinare.
5. Una volta completato, in seduta riservata, l'esame e il controllo della documentazione amministrativa nonché effettuata l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara adotterà il provvedimento di determina delle esclusioni e delle ammissioni all'esito della verifica della documentazione amministrativa e consegnerà gli atti alla Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.
6. La data, l'orario e la modalità in cui si terranno le successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area "bandi e avvisi" all'interno della presente iniziativa, nonché mediante l'utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO", almeno due giorni prima della data fissata.
7. La Commissione giudicatrice procederà, in sedute riservate, all'apertura delle buste tecniche, alla verifica della presenza e della regolarità di tutti i documenti previsti all'articolo 15, punto 10-II, del

presente disciplinare, nonché all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi in base a quanto indicato all'articolo 17, punto 1-I, del presente disciplinare.

8. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e di eventuali proposte di esclusione;
- apertura delle buste contenenti l'offerta economica e attribuzione dei punteggi in base a quanto indicato all'articolo 17, punto 1-II, del presente disciplinare;
- determinazione del punteggio totale conseguito da ciascun concorrente, sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato.

9. In caso di parità nel punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per la qualità dei prodotti offerti, in relazione al criterio di cui all'articolo 17, punto 1-I, lettera e) del presente disciplinare; in caso di ulteriore parità, a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto per la qualità dei prodotti offerti, sommando i punti attribuiti in relazione ai criteri di cui all'articolo 17, punto 1-I, lettere a), b), c) e d), del presente disciplinare; in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per le "migliorie servizi complementari e accessori", di cui all'articolo 17, punto 1-I, lettera f), del presente disciplinare; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

10. Una volta formulata la proposta di aggiudicazione, la Commissione aggiudicatrice consegnerà gli atti di gara al Responsabile unico del procedimento, ai fini dei successivi adempimenti.

11. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Semplificazioni, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, nelle more del completamento del subprocedimento di verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 9 del presente disciplinare.

12. La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro il termine di sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

13. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

14. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.